



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

5° Settore – 2° Servizio Commercio e Attività Produttive

Protocollo n. 002035 del 4 febbraio 2009

N. 15	Oggetto: Disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale pubbliche da gioco e di funzionamento degli apparecchi e congegni da trattenimento per il gioco lecito installati in locali dove si esercitano congiuntamente ad altre attività economiche.
--------------	---

IL SINDACO

RITENUTO di dover disciplinare gli orari di apertura al pubblico delle sale pubbliche da gioco, nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni da trattenimento per il gioco lecito, regolarmente installati all'interno di locali, dove si esercitano congiuntamente ad altre attività economiche;

VISTO il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTE le norme regolamentari comunali vigenti in materia e lo Statuto comunale;

RITENUTO inoltre di rinviare ad un successivo atto la disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo, ferie e ogni altro aspetto riguardante l'apertura e la chiusura al pubblico delle attività economiche;

SENTITO il parere delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

Gli orari di apertura al pubblico delle sale pubbliche da gioco, nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni da trattenimento per il gioco lecito, regolarmente installati all'interno di locali, dove si esercitano congiuntamente ad altre attività economiche, sono disciplinati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché sulla base e secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

Articolo 1 – Sale pubbliche da gioco

1. Per sale pubbliche da gioco si intendono i locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, anche con annessa attività commerciale accessoria.

2. I titolari delle sale pubbliche da gioco sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Gli esercizi di cui all'articolo 1 possono restare aperti al pubblico:
 - durante tutti i giorni della settimana dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
4. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, è data facoltà al titolare di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure prevedendo una o più chiusure intermedie.
5. I titolari di sale pubbliche da gioco hanno l'obbligo di osservare l'orario scelto e reso noto al pubblico sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 4.

Articolo 2 – Apparecchi e congegni da trattenimento per il gioco lecito

1. Il funzionamento di apparecchi e congegni da trattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, nonché di altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, regolarmente installati:

- negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma dell'articolo 86 del TULPS ovvero in aree aperte al pubblico;
- negli esercizi in possesso della licenza di cui all'articolo 88 del TULPS (agenzie di scommesse, od altri simili punti di vendita, sale Bingo, ecc.);
- negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, caffè, ristoranti, trattorie ed esercizi assimilabili);
- nelle strutture ricettive (alberghi, locande ed esercizi assimilabili);
- negli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari della licenza di cui all'articolo 88 del TULPS;
- negli circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al DPR n. 235/2001;

è consentito durante l'orario di apertura al pubblico dell'attività prevalente esercitata nel locale, tenuto conto del numero massimo degli apparecchi e congegni installabili, rispetto al tipo di attività esercitata ed alla dimensione del locale o dell'area, nonché al rispetto del riposo delle persone e della quiete pubblica.

Articolo 3 – Particolari esigenze di pubblico interesse

1. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni della fascia oraria di apertura anche per singoli esercizi, in relazione anche all'ubicazione degli stessi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 4 – Informazione al pubblico

1. I titolari di sale pubbliche da gioco hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di chiusura per riposo settimanale, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno, ovvero con altri mezzi idonei allo scopo. Il cartello o gli altri mezzi devono contenere chiare indicazioni in ordine all'orario di apertura e chiusura ed alla sua eventuale diversa articolazione settimanale, nonché al giorno/i di chiusura per riposo settimanale.

Articolo 5 - Sanzioni

1. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella LRT 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce, limitatamente alla materia trattata, eventuali atti incompatibili con la precedente ordinanza.
2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
 - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
3. A norma dell'articolo 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Commercio e Attività Produttive.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
5. Il presente atto verrà pubblicato sul sito Internet comunale.

Lì, 4 febbraio 2009

IL SINDACO
Silvano MATERAZZI